

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 42 del 17 giugno 2002
(in *G.U.* n. 36 del 11 settembre 2002).

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2002
(dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Comitato provinciale per le comunicazioni - Potere della Giunta provinciale in ordine alla nomina del vicepresidente oltreche' del Presidente con conseguente determinazione dei rispettivi gruppi linguistici di appartenenza - Denunciata ingiustificata deroga alla normativa statale concernente la tutela delle minoranze linguistiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali e civili - Violazione, in ipotesi, anche della potestà legislativa concorrente "provinciale" concernente l'ordinamento della comunicazione per omessa considerazione dei principi fondamentali ("indirizzi generali") in materia - Richiamo alla sent. n. 21/1999.

Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 2, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 13; deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, art. 1, lettera a), n. 4.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici - Applicabilità ai soli soggetti esteri con conseguente esclusione di tutti i soggetti italiani - Asserita violazione dei principi fondamentali desumibili dalla legge statale nonché dei principi fondamentali della Costituzione in ipotesi di riconducibilità della materia "nell'ordinamento della comunicazione" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" - Denunciato pregiudizio del principio fondamentale sancito dalla legge statale sulla parità di trattamento ed imparzialità garantita a tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali - Violazione del principio costituzionale sul pluralismo nell'informazione nonché della potestà legislativa esclusiva statale in ordine alla tutela dei diritti civili e sociali. - Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 8, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera e), e lettera m); legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 1.

Ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma,

Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione, negli articoli 2.2, 8.3 (B.U. n. 15 del 9 aprile 2002).

Art. 2.2.

L'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla legislazione concorrente l'ordinamento della comunicazione. La legge provinciale, nel fissare le sue finalità nell'art. 1, richiama il sistema delle comunicazioni. Nessun elemento testuale consente di vedere una piena coincidenza tra comunicazioni, al plurale, della legge provinciale, con il termine usato al singolare nella norma costituzionale. La questione per il momento può essere solo accennata per riprenderla in esame quando ce ne fosse la necessità.

La norma costituzionale richiamata va coordinata con quanto dispone lo stesso art. 117 al secondo comma, lettera m): l'ordinamento della comunicazione, comunque inteso, non può incidere sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

Tra i diritti civili vanno inclusi anche quelli delle minoranze linguistiche.

L'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbe individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti dei comitati decentrati.

Con deliberazione del 28 aprile 1999 (art. 1, lettera a), n. 4) l'Autorità ha disposto che il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari, escluso il solo Presidente che può essere nominato direttamente dall'esecutivo regionale.

L'attribuzione del potere regolamentare al Garante si era resa necessaria per assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome, attenendosi al criterio fissato da codesta Corte con la sentenza n. 21/1999, dove, dopo aver individuato le ragioni per le quali la regolamentazione per lo sfruttamento ottimale dell'etere andava affidata all'autorità centrale, ha posto in evidenza la necessità della partecipazione delle regioni e delle autonomie speciali.

La normativa statale, rivolta espressamente alla garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione, e, attraverso di esse, anche alla garanzia delle minoranze linguistiche, rientra, dunque, nella sfera normativa dell'art. 117, secondo comma, lettera m) con la conseguenza che non può essere derogata o modificata dalla legislazione provinciale.

Se ne ha una conferma nella legge n. 482/1999 che all'art. 12 attribuisce alla competenza dell'Autorità "la tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa".

In ogni caso, e per le stesse ragioni, qualora la si facesse rientrare nell'art. 117, terzo comma, Cost., andrebbe considerata come normazione sui principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto rivolta, per espressa disposizione dell'art. 1.13 della legge n. 249/1997 a fissare gli indirizzi generali in materia e, quindi inderogabile dalla legislazione regionale e provinciale.

L'art. 2.2 della legge provinciale ha invece attribuito alla competenza della Giunta provinciale anche la nomina del vicepresidente del Comitato, escludendo il consiglio provinciale e quindi lasciando alla scelta dell'organo esecutivo la individuazione dei gruppi linguistici di appartenenza.

Art. 8.3.

E' previsto che le convenzioni che vi sono indicate possano essere stipulate solo con enti radiotelevisivi pubblici.

Secondo quanto dispone l'art. 3.2 della legge n. 249/1997 le concessioni radiotelevisive possono essere rilasciate solo a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata ed alle cooperative.

La norma provinciale, pertanto, esclude tutti i soggetti italiani. In pratica consente la stipulazione delle convenzioni solo con i soggetti esteri indicati nell'art. 10 del d.P.R. n. 691/1973, articolo che e' richiamato espressamente.

Va tenuto presente, a questo proposito, che le convenzioni possono avere come oggetto non solo la produzione ma anche le trasmissioni di interesse provinciale.

Limitando la sua applicabilità agli enti pubblici, dunque, la norma provinciale non ha escluso soltanto tutti gli enti privati insieme alla RAI S.p.a., che non e' ente pubblico, ma tutti i concessionari italiani riservando lo spazio televisivo provinciale solo ad enti esteri.

La esclusione non ha alcuna base di ragionevolezza poiché le prestazioni, indicate come oggetto delle convenzioni, possono essere fornite da ogni soggetto che ne abbia le capacità imprenditoriali, in particolare dalla RAI, che dispone di mezzi e di esperienza tra le più elevate in sede internazionale. Ma viola in forma palese i principi fondamentali desumibili dall'art. 3.2 della legge n. 249/1997 già richiamato che ha voluto riservare i servizi radiotelevisivi ad enti a struttura di impresa, destinati ad operare su un mercato concorrenziale, capace di garantire anche il pluralismo.

La norma e' poi in contrasto con l'art. 3 Cost. Non può esserci dubbio che, anche ad ammettere che la materia rientri nell'ordinamento della comunicazione, tra i principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. rientrino prima di tutti i principi fondamentali della Costituzione.

E' violato, peraltro, anche l'art. 117, secondo comma, lettera e) poiché e' stato riservato ai soli enti stranieri anche il corrispondente mercato televisivo, alterando le normali condizioni di concorrenza. Ancora più evidente e' la violazione dei principi fondamentali fissati nell'art. 1 della legge n. 28/2000.

Destinate come sono ad operare quando sia coinvolto l'interesse provinciale, le limitazioni soggettive alla stipulazione delle convenzioni sarebbero applicabili anche in occasione delle elezioni provinciali e nei comuni della Provincia cosicché escludendo tutti i soggetti italiani, sarebbe gravemente pregiudicata la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali.

E non può esserci dubbio che la parità di trattamento, garantita dall'art. 1 richiamato, per gli interessi che tutela costituisca un principio fondamentale in materia.

La norma risulta in contrasto anche con l'art. 21 Cost.

Consentendo la stipulazione delle convenzioni con un numero limitato di soggetti, senza alcuna base di ragionevolezza viola anche l'art. 21 Cost., poiché non assicura il necessario pluralismo nell'informazione.

"L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa ... e' attività che - per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quella del pluralismo) - non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost. Nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informazione e diritto di essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico" (Corte cost. n. 348/1990).

"Non e' dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione... di tal che i grandi mezzi di diffusione di pensiero (nella più lata accezione, comprensiva della notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici e comunque di interesse pubblico.

Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da escludersi in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare... interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Ne' quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale delle pubblicazioni cui si riferisce. Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze diverse... anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di libertà di manifestazione del pensiero. Il quale... (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica pluralismo di fonti di informazione, libero accesso alla medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali ... alla circolazione delle notizie e delle idee; ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati di preferenza" (Corte cost. sent. n. 21/1991).

Non solo, dunque, la norma provinciale viola l'art. 21 della Costituzione, ma resta confermato che, in quanto incide su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.

Anche l'art. 8.3 della legge provinciale e', dunque, costituzionalmente illegittimo.